

10.6.2013

A7-0204/1

**Emendamento 1**

**Elisabeth Schroedter**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Relazione**

**A7-0204/2013**

**Oldřich Vlasák**

La politica regionale nel quadro di regimi di aiuti di Stato più ampi  
2013/2104(INI)

**Proposta di risoluzione (articolo 157, paragrafo 4, del regolamento) volta a sostituire la proposta di risoluzione non legislativa A7-0204/2013**

**Risoluzione del Parlamento europeo sulla politica regionale nel quadro di regimi di aiuti di Stato più ampi**

*Il Parlamento europeo,*

- visti gli articoli 174 e seguenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabiliscono l'obiettivo di coesione economica, sociale e territoriale e definiscono gli strumenti finanziari strutturali necessari per il suo conseguimento,
- visto l'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, che stabilisce i criteri di erogazione degli aiuti di Stato a finalità regionale destinati a favorire lo sviluppo economico di determinate zone svantaggiate all'interno dell'Unione europea,
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2011, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006 (COM(2012)0496), come modificato (COM(2013)0146),
- vista la sua risoluzione del 17 gennaio 2013 sulla modernizzazione degli aiuti di Stato<sup>1</sup>,
- visto il parere del Comitato delle regioni n. 2232/2012, dell'1 febbraio 2013, sul tema "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020",
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo INT/653, del 26 marzo 2013, sul mercato interno e gli aiuti di Stato a finalità regionale,
- visti gli orientamenti della Commissione in materia di aiuti nazionali a finalità regionale 2007-2013<sup>2</sup>,

<sup>1</sup> Testi approvati, P7\_TA(2013)0026.

<sup>2</sup> GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.

AM\939519IT.doc

PE509.903v01-00

- vista la comunicazione della Commissione dell'8 maggio 2012 intitolata "Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE" (COM(2012)0209),
  - vista la decisione della Commissione C(2012) 7542 def. nel caso SA 33243 Jornal da Madeira,
  - visto il documento dei servizi della DG Concorrenza contenente il progetto di orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020<sup>1</sup>,
  - visto il punto 57 delle conclusioni del Consiglio europeo sul quadro finanziario pluriennale (7-8 febbraio 2013 – Aiuti regionali)<sup>2</sup>,
  - vista la sua risoluzione del 5 luglio 2011 sulla Quinta relazione della Commissione sulla coesione e sulla strategia per la politica di coesione dopo il 2013<sup>3</sup>,
  - vista la comunicazione del 1998 della Commissione agli Stati membri "Politica regionale e la politica di concorrenza - Rafforzare la concentrazione e la coerenza di queste politiche" (COM(98)0673),
  - vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite T-443/08 e T-455/08 (Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig/Halle contro Commissione europea),
  - vista la comunicazione della Commissione "Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un "Small Business Act" per l'Europa)" (COM(2008)0394),
  - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0204/2013),
- A. considerando che la Commissione sta conducendo un processo di modernizzazione degli aiuti di Stato, volto a favorire la crescita, dedicare particolare attenzione ai casi più importanti e semplificare, razionalizzare e velocizzare l'attuazione delle relative norme;
- B. considerando che la base giuridica delle nuove proposte, come stabilisce l'articolo 109 del TFUE, prevede unicamente la consultazione del Parlamento e non la procedura legislativa ordinaria; che il Parlamento non ha voce in capitolo sull'adozione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020;
- C. considerando che la procedura legislativa ordinaria sul pacchetto legislativo relativo alla politica di coesione concernente i Fondi strutturali e per gli investimenti europei per il periodo 2014-2020 non è ancora conclusa;

<sup>1</sup> Bruxelles, 2012 (senza data).

<sup>2</sup> EUCO 37/13 dell'8.2.2013, pag. 22.

<sup>3</sup> GU C 33 del 5.2.2013, pag. 21.

- D. considerando che i regimi di aiuti di Stato più comuni assumono la forma di sussidi e sovvenzioni, detrazioni fiscali, deroghe, incentivi, prestiti a tassi ridotti, fidejussioni, tassi di interesse preferenziali e partecipazione azionaria concessi dalle autorità nazionali, regionali e locali nonché dagli enti sotto controllo pubblico e attraverso un crescente numero di forme di partenariato pubblico-privato;
- E. considerando che esistono diverse norme sugli aiuti di Stato nonché orientamenti che trovano applicazione a livello regionale, settoriale od orizzontale, e che la scelta del tipo di aiuto da concedere è in una certa misura lasciata alla discrezione degli Stati membri;
- F. considerando che, secondo la Commissione, l'obiettivo dei suoi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale è quello di promuovere un mercato unico competitivo e coerente, garantendo al contempo che gli effetti distorsivi degli aiuti siano ridotti al minimo;
- G. considerando che gli aiuti di Stato dovrebbero integrare gli obiettivi delle altre politiche dell'Unione, in particolare la politica di coesione, e ricercare l'equilibrio con tali obiettivi;
- H. considerando che l'applicazione e l'interpretazione delle norme sugli aiuti di Stato dipendono fortemente anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;
- I. considerando che l'esistenza di un meccanismo che assicuri l'attuazione e applicazione efficace degli aiuti di Stato in seno all'Unione rappresenta una delle condizionalità ex-ante previste nei progetti di regolamento sulla politica di coesione 2014-2020;
- J. considerando che l'impatto ex-post esercitato dagli aiuti di Stato e dai relativi controlli sugli Stati membri, le regioni e le autorità locali, nonché sulle aziende, sui mercati e sull'economia in generale non è stato sufficientemente valutato, come rileva la Corte dei conti nella relazione intitolata "Le procedure della Commissione consentono una gestione efficace del controllo sugli aiuti di Stato?"<sup>1</sup>;
- K. considerando che i timori concernenti gli oneri amministrativi rappresentano la principale preoccupazione dei beneficiari nell'affrontare le norme sugli aiuti di Stato o la politica di coesione;

### ***Coordinamento tra le norme sugli aiuti di Stato e la politica di coesione***

1. accoglie con favore il progetto di orientamenti in materia di aiuti a finalità regionale 2014-2020 della Commissione, che è parte integrante del programma di modernizzazione degli aiuti di Stato; ribadisce il suo sostegno a un approccio in cui le norme di compatibilità per valutare gli aiuti di Stato siano basate su principi comuni e siano coerenti nel regolamento generale di esenzione per categoria<sup>2</sup> (RGEC) e nei diversi orientamenti; è favorevole all'adozione di norme di controllo e applicazione degli aiuti di Stato più semplici, prevedibili e più efficaci, basate su una solida analisi economica;

---

<sup>1</sup> Relazione speciale della Corte dei conti n. 15: Le procedure della Commissione consentono una gestione efficace del controllo sugli aiuti di Stato? 2011.

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3).

2. è del parere che l'attuazione della politica di coesione e delle norme sui regimi di aiuti di Stato volti a rafforzare gli investimenti locali e regionali e i partenariati pubblico-privato siano fondamentali per la promozione della coesione economica, sociale e territoriale, lo sviluppo regionale e locale, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la creazione di posti di lavoro; si chiede tuttavia se le norme sugli aiuti di Stato siano coerenti con l'attuazione dei Fondi strutturali e per gli investimenti europei; esorta pertanto la Commissione a garantire la coerenza della modernizzazione degli aiuti di Stato con i regolamenti in materia di politica di coesione per il periodo 2014-2020, così da evitare variazioni importanti nel trattamento di regioni appartenenti alla medesima categoria nel quadro della politica di coesione;
3. si rammarica che l'articolo 109 del TFUE, la base giuridica del regolamento di abilitazione e, indirettamente, del regolamento generale di esenzione per categoria, preveda solo la consultazione del Parlamento e non la codecisione; ritiene che tale deficit democratico sia inaccettabile e propone che sia superato il prima possibile, mediante accordi interistituzionali in materia di politica di concorrenza, e rettificato in occasione della prossima modifica del trattato; osserva che il progetto della Commissione per un approfondimento dell'unione economica e monetaria prevede proposte di modifica del trattato entro il 2014; ritiene che tali proposte di modifica dovrebbero includere, fra l'altro, una proposta specifica di modifica dell'articolo 109 del TFUE intesa a far sì che i regolamenti menzionati in detto articolo vengano adottati secondo la procedura legislativa ordinaria;
4. incoraggia la Commissione a continuare a formulare orientamenti non vincolanti nel settore della concorrenza, in particolare con riferimento agli aiuti di Stato, tenendo debitamente conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, al fine di garantire una certezza giuridica alle parti interessate;
5. sottolinea che la principale funzione del controllo degli aiuti di Stato è garantire parità di condizioni in un mercato interno competitivo e coerente; sostiene appieno l'obiettivo generale della modernizzazione degli aiuti di Stato di adattare le norme relative agli aiuti di Stato alla necessità di promuovere la crescita economica nell'Unione; osserva che è particolarmente importante promuovere la crescita economica nelle regioni più svantaggiate dell'Unione, riducendo al minimo gli effetti distorsivi sul mercato interno;
6. pone l'accento sul fatto che le norme sugli aiuti di Stato e gli obiettivi della politica di coesione dovrebbero condurre al miglioramento della situazione nelle regioni e nelle zone più svantaggiate e che il processo di modernizzazione degli aiuti di Stato deve rispecchiare gli obiettivi di coesione in tutta l'Unione, ovvero contribuire allo sviluppo sostenibile delle regioni e migliorare il benessere; ritiene che la modernizzazione delle norme sulla concorrenza debba fondarsi sulla piena consapevolezza dell'impatto delle norme a livello subnazionale;
7. invita la Commissione a garantire che la promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva mediante gli aiuti di Stato sia attuata in modo complessivamente coerente con strategie credibili di risanamento del bilancio a lungo termine; suggerisce alla Commissione di tenere maggiormente conto dei legami tra politiche in materia di aiuti di Stato e sorveglianza di bilancio nella formulazione delle raccomandazioni specifiche

per paese e invita gli Stati membri a tenere a loro volta conto di tali legami nell'elaborazione dei loro programmi di stabilità e convergenza e dei programmi nazionali di riforma; sottolinea la necessità di una semplificazione delle norme e di meno aiuti di Stato ma più mirati, tenendo presente che essi dovrebbero costituire un'eccezione e non la regola; sottolinea la necessità di prevenire ed evitare una corsa alle sovvenzioni tra Stati membri, in particolare in un periodo di rigidi vincoli di bilancio in tutta l'UE;

8. ritiene che gli aiuti a finalità regionale possano essere efficaci solo se impiegati in modo parsimonioso e proporzionato e se concentrati nelle regioni più svantaggiate dell'Unione europea, che maggiormente ne abbisognano; sottolinea il contributo strutturale degli aiuti allo sviluppo regionale, in particolare nell'attuale contesto di profonda crisi economica; invita la Commissione a riconoscere che il criterio di crisi rappresentato da un "grave turbamento dell'economia di uno Stato membro" continua ad applicarsi all'economia reale nonché al settore finanziario, e a chiarire e armonizzare i criteri di valutazione;
9. osserva che vi è un margine di sovrapposizione tra i fondi strutturali della politica di coesione e gli aiuti di Stato alle imprese; sottolinea che una parte significativa delle spese a titolo della politica di coesione dell'UE nel periodo 2014-2020 rientra nel campo di applicazione del regolamento generale di esenzione per categoria e che in tale contesto sono pertinenti non solo gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale ma anche altri orientamenti orizzontali o settoriali; osserva che tutti questi strumenti di aiuti di Stato devono essere coerenti tra loro e con gli obiettivi della politica di coesione e che tutte queste norme dovrebbero garantire, in ultima analisi, un uso efficace dei fondi pubblici e promuovere la crescita;
10. osserva l'importanza del regolamento generale di esenzione per categoria nell'insieme del processo di modernizzazione degli aiuti di Stato, in quanto l'esenzione dall'obbligo di notifica per alcune categorie di aiuti può ridurre in modo considerevole gli oneri amministrativi gravanti sugli Stati membri, consentendo nel contempo alla Commissione di concentrare le sue risorse sui casi più distorsivi e di meglio definire le priorità delle sue attività di esecuzione; ritiene pertanto che il nuovo progetto di regolamento generale di esenzione per categoria e il suo insieme di principi comuni avrebbero dovuto essere pubblicati dalla Commissione prima di qualsiasi orientamento specifico;

#### ***Copertura territoriale degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020***

11. osserva che, contrariamente ad altri tipi di aiuti di Stato che possono essere concessi in tutta l'UE, gli aiuti a finalità regionale dovrebbero avere, per definizione, un ambito geografico e una copertura in termini di popolazione limitati;
12. è del parere che la suddivisione in zone dei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020 dovrebbe tuttavia essere mantenuta o andare oltre il livello attuale del 45 %, e che l'intensità di aiuto dovrebbe essere confermata al livello attuale, alla luce della situazione politica, economica e sociale degli Stati membri nonché degli svantaggi naturali, geografici e demografici di alcune regioni;
13. è del parere che le nuove norme non debbano avere un impatto restrittivo sugli investimenti e la crescita delle regioni, nel loro passaggio dalla categoria di regioni meno sviluppate a quella di regioni sviluppate; è consapevole che determinate regioni che

soddisfano i criteri di ammissibilità per gli aiuti di Stato con l'attuale sistema potrebbero in futuro non soddisfare i criteri di suddivisione in zone degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e potrebbero pertanto essere escluse dal sistema di suddivisione; ritiene che tali regioni dovrebbero essere soggette a un regime di sicurezza speciale, simile a quello previsto per le regioni in transizione nel quadro della politica di coesione, che garantirebbe una maggiore coerenza tra i regolamenti relativi alla politica di coesione per il periodo 2014-2020 e le norme sulla concorrenza e che consentirebbe agli Stati membri di fronteggiare la nuova situazione; propone, a tale proposito, che le regioni classificate come regioni "A" nel periodo 2007-2013 siano preventivamente classificate come regioni "C" per il periodo 2014-2020; chiede pertanto alla Commissione di garantire la possibilità di aumentare l'intensità massima di aiuto nelle regioni precedentemente classificate come regioni "A", tra cui le regioni a effetto statistico, e nelle regioni "C";

14. evidenzia il ruolo degli aiuti di Stato nelle economie che sono state colpite più duramente dalla crisi e per le quali il finanziamento pubblico nel quadro della politica di coesione potrebbe essere l'unica fonte di investimento; propone, in tale contesto, di valutare specifiche deroghe regionali al di fuori delle carte degli aiuti a finalità regionale, per consentire agli Stati membri di affrontare i contraccolpi della crisi; osserva che il periodo 2008-2010, per quanto riguarda lo sviluppo economico, e il periodo 2009-2011, per quanto concerne la disoccupazione, devono essere usati dalla Commissione come base per l'ammissibilità agli aiuti di Stato, sebbene tali periodi non possano ancora costituire una misura dell'impatto territoriale delle perturbazioni causate dalla crisi e dalle calamità naturali; chiede alla Commissione di agire sulla base di dati più recenti e specifici; propone che, onde evitare un vuoto normativo, la Commissione prolunghi di almeno 6 mesi la validità degli attuali orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale e delle carte regionali, dal momento che le nuove carte non saranno approvate in tempo utile; plaude all'intenzione della Commissione di effettuare una valutazione intermedia delle mappe regionali delle regioni "C" nel 2017;
15. invita la Commissione a valutare gli effetti economici delle sue decisioni in materia di aiuti a finalità regionale in un contesto geografico più ampio, dato che le regioni di confine possono competere con il territorio SEE per la localizzazione delle attività economiche; raccomanda alla Commissione di tenere conto di questo aspetto nella politica europea di vicinato e nei negoziati con i paesi candidati;
16. ricorda la posizione del Consiglio europeo, che ha incaricato la Commissione di garantire che si tenga conto della situazione particolare delle regioni che confinano con le regioni di convergenza; sottolinea pertanto l'importanza di un approccio equilibrato per quanto attiene alla designazione delle cosiddette zone "A" e "C", allo scopo di ridurre al minimo le disparità in termini di intensità di aiuto tra le regioni di Stati membri diversi che condividono lo stesso confine; chiede alla Commissione di garantire che alle regioni non ammissibili agli aiuti di Stato che confinano con le zone "A" di un altro paese sia concessa una dotazione specifica in termini di copertura delle regioni "C"; ritiene che tale dotazione, in deroga al massimale globale di copertura, debba essere assegnata agli Stati membri in aggiunta alla dotazione delle "zone C predefinite" e delle "zone C non predefinite"; insiste sul fatto che la differenza di intensità degli aiuti fra tutte le categorie di regioni e tutte le dimensioni delle imprese deve essere limitata a un massimo del 15 %;

17. richiama l'attenzione della Commissione sulla situazione delle regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate e delle regioni insulari; propone che gli aiuti di Stato costituiscano un'adeguata compensazione per tenere conto della loro insularità, della distanza, della superficie ridotta, delle difficoltà topografiche e climatiche e delle limitazioni in termini di dimensioni del mercato; chiede che il pacchetto legislativo sulla coesione sia allineato agli aiuti al funzionamento nel quadro dei requisiti in materia di politica di concorrenza per i territori in questione; chiede alla Commissione di ribadire con chiarezza nei nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale i principi di non degressività e di non limitazione temporale per gli aiuti al funzionamento in queste regioni; chiede alla Commissione di chiarire la definizione di aiuti di Stato concessi alle regioni ultraperiferiche, con riferimento specifico ai costi di trasporto aggiuntivi;
18. invita la Commissione a includere tutte le regioni di livello NUTS 2 costituite unicamente da un'isola o da diverse isole nell'elenco delle "zone C predefinite" di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;
19. propone che agli Stati membri sia concesso di usare una gamma più ampia di parametri per la determinazione degli svantaggi regionali, di modo che, oltre alla bassa densità di popolazione, siano presi in considerazione altri criteri nella determinazione dell'ammissibilità in termini territoriali agli aiuti di Stato, quali gli svantaggi geografici e demografici o l'esposizione a calamità naturali; ritiene che gli aiuti di Stato rappresentino una legittima compensazione per gli svantaggi legati all'insularità, alla distanza e alla dimensione ridotta di un territorio e che tale condizione debba essere considerata un criterio indipendente ai fini della copertura territoriale degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020, allo scopo di consentire ai territori insulari di superare i loro svantaggi strutturali e garantire le condizioni per la crescita economica, sociale e territoriale;

***Limitazioni amministrative delle norme in materia di aiuti di Stato nel contesto della politica di coesione***

20. ritiene che le norme in materia di aiuti di Stato nel quadro dei programmi rientranti nella politica di coesione possano essere applicate con maggiore efficacia concentrandosi su aiuti su vasta scala e più mirati, sulla semplificazione delle norme, comprese le norme di notifica, e sull'estensione delle categorie orizzontali nel regolamento di applicazione<sup>1</sup> e dell'ambito di applicazione delle norme sull'esenzione per categoria nel regolamento generale di esenzione per categoria<sup>2</sup>;
21. ribadisce l'invito alla Commissione a offrire tempestivamente una guida chiara per valutare ciò che è da considerarsi aiuto di Stato e ciò che non lo è in base alla definizione di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, nonché a fornire criteri dettagliati per distinguere tra i casi di aiuti di Stato più importanti e quelli di minore rilevanza, come annunciato nella tabella di marcia per la modernizzazione degli aiuti di Stato;
22. ritiene che, per quanto concerne la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998. GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria).

nelle cause riunite Mitteldeutsche Flughafen e Flughafen Leipzig/Halle contro la Commissione, sia importante garantire una corretta applicazione delle norme sugli aiuti di Stato nel quadro dei programmi della politica di coesione riguardanti progetti infrastrutturali utilizzati per le attività economiche, in modo da garantire che le autorità locali e regionali e/o gli enti pubblici non debbano far fronte a oneri amministrativi aggiuntivi; sottolinea che l'attuazione di questi progetti non deve essere messa a repentaglio da norme severe in materia di gestione finanziaria, incluse le norme sul disimpegno riguardanti la politica di coesione e la pratica di denuncia nella procedura degli aiuti di Stato;

23. ribadisce, allo scopo di garantire un approccio semplificato ma coerente, la richiesta di chiarimenti sulla valutazione degli aiuti di Stato concessi a titolo dei regolamenti di esenzione per categoria da parte degli Stati membri, poiché è probabile che questi causeranno notevoli difficoltà non soltanto alle PMI ma anche alle autorità locali e regionali e ai rispettivi enti nel quadro della programmazione della politica di coesione per il periodo 2014-2020; sottolinea che la semplificazione non deve essere perseguita a scapito dell'esecuzione;
24. sottolinea che la condizionalità ex-ante generale concernente gli aiuti di Stato nel quadro della politica di coesione prevede che la Commissione adotti un approccio più proattivo nei casi di aiuti di Stato, in particolare se il numero e le tipologie di aiuti esentati dall'obbligo di notifica dovessero aumentare; condivide il parere della Corte dei conti secondo cui la Commissione deve avviare una campagna di sensibilizzazione riguardo all'obbligo di notifica, promuovere le migliori pratiche, fornire informazioni mirate sulle diverse tipologie di notifica, garantire la pubblicazione di una sezione dedicata alle domande più frequenti regolarmente aggiornata nel suo sito web sulla concorrenza e creare uno sportello informativo che fornisca assistenza nell'interpretazione degli orientamenti;
25. ritiene che gli Stati membri e le regioni debbano coordinare meglio le proprie attività con la Commissione, in termini di qualità e puntualità delle informazioni da presentare e delle notifiche da preparare; esorta gli Stati membri ad assicurare l'applicazione adeguata della condizionalità ex-ante degli aiuti di Stato prevista dalla politica di coesione e a garantire una maggiore osservanza delle norme in materia di aiuti di Stato a livello nazionale;
26. invita la Commissione e gli Stati membri a rivolgere le campagne di informazione sulle norme in materia di aiuti di Stato in modo specifico agli organi regionali e locali, molti dei quali hanno concesso soltanto occasionalmente aiuti di Stato e hanno pertanto una conoscenza limitata delle norme che li disciplinano; esorta la Commissione a considerare tale aspetto nella valutazione della condizionalità ex-ante che si applica agli aiuti di Stato negli Stati membri;
27. invita la Commissione a garantire che gli obblighi amministrativi, giuridici e di trasparenza relativi all'applicazione delle norme in materia di modernizzazione degli aiuti di Stato rimangano quanto più chiari possibile; ritiene che determinate norme proposte nel progetto di orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2014-2020, quali ad esempio gli scenari controfattuali, la chiara dimostrazione che gli aiuti hanno influito sulla scelta di investimento o la condizione che il progetto sia avviato

soltanto dopo che le autorità pubbliche abbiano preso una decisione in merito alla concessione degli aiuti, e che la Commissione vorrebbe imporre in futuro, sia alle aziende che fanno domanda di incentivi sia agli Stati membri e alle rispettive strutture di governo subnazionali, siano destinate a migliorare la capacità di selezione delle operazioni e l'efficacia della spesa; riconosce che tali norme possono condurre all'esclusione di determinati progetti dagli aiuti all'investimento; è del parere che il requisito di una valutazione periodica sull'opportunità degli aiuti di Stato nelle regioni ultraperiferiche potrebbe compromettere la sicurezza e la prevedibilità necessarie per consentire agli investitori e alle imprese di cercare opportunità di mercato nelle regioni in questione;

### *Attrattività delle regioni e norme in materia di aiuti di Stato*

28. sottolinea l'importanza di garantire norme chiare e semplici sugli aiuti di Stato a finalità regionale e per settori specifici al fine di attirare investimenti diretti esteri nell'UE e nelle sue regioni e per assicurare la loro competitività globale nonché la loro coesione economica, sociale e territoriale;
29. accoglie con favore le nuove norme proposte in materia di trasparenza (paragrafi 127 e 128 del progetto di orientamenti); incoraggia gli Stati membri a rispettare tali norme e a pubblicare in un sito Internet centralizzato informazioni complete e precise sugli aiuti concessi;
30. esorta la Commissione a rendere più semplice e chiaro l'accesso agli aiuti di Stato per le PMI delle regioni più svantaggiate, riconoscendo l'importanza di tali entità per lo sviluppo regionale; chiede nel contempo alla Commissione di intensificare gli sforzi relativi all'applicazione delle norme nei casi più importanti e potenzialmente più distorsivi;
31. è del parere che gli aiuti di Stato dovrebbero concentrarsi principalmente sulle PMI, dal momento che, in termini generali, impiegano la maggior parte della popolazione europea e hanno una migliore conoscenza delle esigenze regionali; prende atto dei problemi indicati dalla Commissione riguardanti gli aiuti agli investimenti per le grandi imprese, dal momento che i dati disponibili indicano la mancanza di un effetto di incentivazione; è tuttavia del parere che l'esclusione totale delle grandi imprese dalle norme sugli aiuti di Stato nelle regioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE non sia giustificata, considerato il loro contributo all'occupazione, le loro attività di subappalto a vantaggio delle PMI e il loro coinvolgimento nelle attività di innovazione, ricerca e sviluppo; ritiene che la presenza delle grandi imprese sia spesso fondamentale per il successo delle PMI, che traggono vantaggio dai poli guidati dalle grandi aziende e dalle loro attività di subappalto; sottolinea il fatto che l'esclusione delle grandi imprese può causare la perdita di posti di lavoro e la riduzione dell'attività economica nelle regioni interessate nonché la delocalizzazione delle attività in altre regioni sia all'interno che all'esterno dell'Unione europea; ritiene che gli aiuti a finalità regionale per le grandi imprese nelle zone "C" debbano essere consentiti, purché siano soggetti a un attento controllo a seguito di una notifica individuale e a criteri di compatibilità aggiuntivi riguardanti l'effetto di incentivazione e il contributo allo sviluppo regionale attraverso poli di imprese e subappalti;
32. concorda con la Commissione sul fatto che si debba evitare che gli aiuti di Stato portino alla delocalizzazione di un'attività da un sito all'altro all'interno del SEE; esprime tuttavia

dubbi sui paragrafi 24-25 e 122-124 del progetto di orientamenti, che ritiene non sufficientemente complementari rispetto alla politica di coesione e incompatibili con l'obiettivo di semplificazione; osserva in particolare che il periodo di due anni è necessariamente arbitrario e che tale norma potrebbe risultare impossibile da applicare in quanto sarebbe difficile dimostrare eventuali nessi causali nonché l'esistenza di un piano a distanza di due anni; esprime preoccupazione per il fatto che la norma potrebbe favorire le imprese non europee rispetto a quelle europee e potrebbe portare alla delocalizzazione al di fuori del SEE quando invece gli aiuti a finalità regionale potrebbero attirare un'attività verso le zone assistite;

33. prende atto dei rischi di delocalizzazione, molto concreti per le regioni, delle imprese che beneficiano degli aiuti di Stato, sia all'interno che all'esterno dell'UE; prende nota della clausola di salvaguardia proposta dalla Commissione, che prevede l'obbligo per le imprese di mantenere gli investimenti e i posti di lavoro creati nel territorio in cui è stato concesso l'aiuto o, in caso contrario, di rimborsare gli aiuti; richiama l'attenzione della Commissione sul compromesso raggiunto nel trilogio sul regolamento recante disposizioni comuni, secondo cui nel caso di un intervento che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi il contributo fornito dai Fondi strutturali e di investimento europei deve essere rimborsato se entro 10 anni dal pagamento finale al beneficiario l'attività produttiva è soggetta a delocalizzazione al di fuori dell'Unione, e se il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei assume la forma di aiuti di Stato il periodo di 10 anni deve essere sostituito dal termine applicabile secondo le norme sugli aiuti di Stato;
34. esprime dubbi anche sull'inammissibilità agli aiuti a finalità regionale delle "imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (paragrafo 11 del progetto di orientamenti); ritiene che le imprese in fase di ristrutturazione non dovrebbero essere soggette a misure più rigorose, in particolare quando una valutazione a priori negativa di richieste di aiuto da parte di tali imprese può portare alla delocalizzazione al di fuori dell'UE; osserva che una ristrutturazione aziendale responsabile nell'attuale contesto economico incerto e in costante evoluzione rappresenta la misura principale per consentire la sostenibilità a lungo termine degli investimenti, dei posti di lavoro e della crescita; constata che la norma proposta, così come formulata, non solo è incompatibile con l'aiuto alle imprese colpite dalla crisi economica nelle regioni assistite, ma è anche impossibile da applicare, in quanto gli orientamenti in questione non contengono esplicitamente alcuna definizione precisa di impresa in difficoltà; ricorda la propria risoluzione del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni<sup>1</sup>, che sollecita un atto giuridico su tali questioni e chiede alla Commissione di procedere senza indugio;
35. è convinto che sia fondamentale mantenere un certo margine di flessibilità per la revisione degli orientamenti, come previsto nel paragrafo 177 del progetto, al fine di permettere eventuali adeguamenti necessari in futuro, dal momento che tali orientamenti sono destinati a coprire un periodo di 7 anni;

36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla

---

<sup>1</sup> Testi approvati, P7\_TA(2013)0005.

Commissione.

Or. en